



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI VARESE

TABELLA DEI GIOCHI

Ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 22 della legge 27.12.2002 nr. 289, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco della città e della provincia di Varese, a tutela del pubblico interesse, sono imposti i seguenti divieti e prescrizioni.

GIOCHI A CARTE

L'esercizio del gioco delle carte è lecito ove il pubblico si intrattenga solamente per lo svago ed anche nel caso di giochi leciti è vietato giocare su di essi poste e scommesse.

E' prevista, infatti, soltanto l'abilità del giocatore che consiste nel memorizzare le carte giocate e nel far previsioni in base ad esse sulle giocate future.

Sono vietati i seguenti giochi:

BACCARA', BASSETTA, BESTIA, CARATELLA, CHEMIN DE FER, CONCINCIN, ESCARTE' O BRISCOLA FRANCESE, ERBETTE O PUNTO DEL MARINAIO, FANTE DI PICCHE, FARAONE, GOFFO, KONG-KENG, LANZICHENECCO, MACAO O GIOCO DEL NOVE, MAUS, PITOCCHETTO, PARIGLIA, POKER, PRIMIERA, QUINDICI O DIAVOLO, RAMINO, ROLETTA, SETTE E MEZZO, STOP, TRE CARTE, TRENTACINQUE, TRENTA, QUARANTA, BLACK JACK, UNDICI E MEZZO, MERCANTE IN FIERA, VENTUNO, ZECCHINETTA, DOMINO, BIRIBIZZO.

BILIARDO

Sono vietati i seguenti giochi:

BATTIFONDO, BILIARDINO INGLESE, BIGLIA ALL'ANGOLO, BISMARCK, CAROLINA, CARRETTELLA, GIARDINETTO, MACAO CON BIRILLI, NOVE, PONTE, PULLA, ROSSA BIANCA, ROSSA NERA, PARIGINA, CAMPANELLO.

Sono vietati, altresì, i seguenti giochi:

BIANCA O BELLA BIANCA, BULL, CAROSELLO, DADI IN TUTTE LE FORME, MORRA, FIERA, FOOTBALL STAR, TESTA O CROCE, LOTTERIA MERCANTILE, TIRA AL BANCO, POLO O BICICLETTA, ROLLINA, ROULETTE, SFERA GIRANTE, VIROTTO, TOMBOLA, LOTTERIA.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità e come tali idonei per il gioco lecito:

- A) Quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscano premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore ai 50 centesimi di euro;
- B) Quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro;

- C) Quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera i 50 centesimi di Euro, la durata della partita è compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 Euro, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione della partita. L'utilizzo di questi ultimi apparecchi e congegni è vietato ai minori di anni 18.
- D) Quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di Euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino ad un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, questi ultimi apparecchi possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del D.P.R. 26.10.1972 nr. 640 e successive modificazioni e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 30 aprile 2004 tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo e, pertanto, vietati nelle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a venti volte il costo della singola partita, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Sono vietati gli apparecchi ed i congegni attivati con lettore ottico.

E' vietata l'installazione e l'uso di apparecchi elettronici che possano riprodurre il gioco del poker o anche in parte le sue regole e quelli, comunque, difforni dai tipi leciti prima elencati.

E' vietato, comunque, installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che possano creare turbamento o forme imitative nel minerenne che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE.

La presente tabella deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco. Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative all'autorizzazione a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque proceda all'installazione o comunque consenta l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni diversi da quelli previsti nella presente tabella e non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni imposte dall'art. 110 del T.U.L.P.S., come modificato dalla Legge 289/2002, è punito con l'ammenda da Euro 4.000 a Euro 40.000. E' sempre disposta, inoltre, la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. E' punito con l'ammenda da Euro 500 a Euro 1.000 chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui alla lettera D) della presente tabella, ne consenta l'uso ai minori di anni 18.

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 nr. 773 e successive modificazioni.

Se l'autore degli illeciti appena esposti è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal Sindaco competente.

Il Questore, infine, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'Autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 100 Comma 1 del citato Testo Unico, come modificato dalla Legge 289/2002.

Varese, 19 gennaio 2004

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO
IL SINDACO
Mareo Calbiati



IL QUESTORE
(Selmin)

QUESTURA DI VARESE
DIV. - P.A.S.
PER COPIA E RIFERIRE ALL'ORIGINALE
VARESE, LI 1-8 MAG. 2015...
IL FUNZIONARIO